SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

"Sport come presidio di prevenzione sociale e della violenza di genere"
L.R. 11 maggio 2015, n. 8 – artt. 13 e 20

La **Regione del Veneto – Giunta regionale** (di seguito per brevità denominata "**Regione**"), con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279 e Partita IVA 02392630279, rappresentata da _____, nato a _____, il_____ in qualità di _____;

E

Il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI** (di seguito per brevità denominato "**CONI**"), con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, Codice Fiscale n. 01405170588, in persona del **Presidente del Comitato Regionale Veneto**, _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto, lo sottoscrive e agisce in nome e per conto del CONI in forza di apposita delega conferita dal Presidente del CONI, _____

Di seguito indicate anche singolarmente come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**"

PREMESSO CHE:

- l'attività sportiva è oggetto di protezione costituzionale all'art. 33 Cost. ultimo comma, il quale ne riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico;

- la L.R. 11 maggio 2015, n. 8 "*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*", all'art. 1 stabilisce che "*La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente*";

- nello specifico, il perseguimento di tali obiettivi si realizza anche tramite forme di collaborazione con il CONI, secondo quanto disposto dall'art. 2 L.R. n. 8/2015, per il compimento, in particolare, di azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base, di iniziative in ambito locale per la tutela della salute e per la sensibilizzazione nei confronti della cultura sportiva quale mezzo di inclusione, di socializzazione e di stile di vita sano ed equilibrato;

- la L.R. n. 8/2015 all'art. 20 dà la facoltà alla Giunta regionale di promuovere la conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche a sostegno dell'attività motoria e sportiva;

VISTI:

- la L.R. 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare gli artt. 13 e 20;

- la Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 124 del 27 settembre 2022 di approvazione del Piano pluriennale per lo sport 2022-2026;

- la DGR n. 720 del 21 luglio 2026 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, che destina Euro 1.880.874,00, comprensivo delle risorse statali, per le spese correnti 2026;

- i progetti "*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 province insieme, un'unica regione*" e "*Sperimentazione – Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*", preventivamente concordati con la Regione, inviato dal CONI con nota del 15 settembre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 514097 del 16 settembre 2026;

- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. ___ del ___ con cui sono stati approvati i progetti "*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 province insieme, un'unica regione*" e "*Sperimentazione – Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*" e assegnato un contributo complessivo di Euro 100.000,00 per la loro attuazione;

- Visto l'atto di delega prot. n. 107 del 05.08.2026 con il quale il Presidente del CONI ha conferito al Presidente del Comitato Regionale Veneto il potere di sottoscrivere, in nome e per conto del CONI, la presente Convenzione e i relativi atti esecutivi nei limiti del suo oggetto;

DATO ATTO CHE:

- le iniziative denominate "*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 province insieme, un'unica regione*" e "*Sperimentazione – Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*" sono descritti, sotto il profilo operativo, temporale, economico e degli indicatori di risultato, rispettivamente negli Allegati **A1** e **A2** alla presente Convenzione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione disciplina, nell'ambito di una collaborazione istituzionale, gli adempimenti in capo alla Regione e al CONI per l'attuazione delle seguenti iniziative:

a) **"*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 province insieme, un'unica regione*"**, descritto nell'Allegato **A1**;

b) **"*Sperimentazione – Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*"**, descritto nell'Allegato **A2**;

di seguito congiuntamente il "**Progetto**", nelle modalità definite di seguito.

Resta ferma l'autonomia organizzativa del CONI nella scelta delle soluzioni operative necessarie per il conseguimento degli obiettivi progettuali, nel rispetto della presente Convenzione, delle schede progettuali allegate e delle disposizioni applicabili.

Articolo 2
(Progetti)

Con Deliberazione n. ___ del ___, la Giunta regionale ha concesso un contributo complessivo di € 100.000,00, intendendo con ciò concretizzare il sostegno economico per la realizzazione del predetto progetto di promozione della pratica motoria e sportiva quale mezzo di inclusione sociale.

Il progetto da realizzarsi su scala regionale nel corso ed entro la fine dell'anno 2026 è finalizzato alla promozione della pratica motoria e sportiva quale mezzo di inclusione sociale e verrà attuato attraverso il supporto operativo dei soggetti di cui il CONI si avvale, ed articolati nelle seguenti iniziative per la promozione del benessere, della salute e dell'integrazione a tutti i livelli:

- Prevenzione della violenza di genere nello sport: progetto di formazione, aggiornamento, formazione continua promosso dal CONI Veneto e la Regione del Veneto per prevenire la violenza di genere, promuovere ambienti sportivi sicuri, inclusivi e rispettosi e rafforzare le competenze di dirigenti, tecnici, operatori sportive e del Terzo settore.

- Sport come presidio di prevenzione sociale: il progetto si fonda sul riconoscimento del valore sociale ed educativo dello sport quale strumento di inclusione, prevenzione e coesione comunitaria, in coerenza con le politiche regionali in materia di sport, sociale e terzo settore. Lo sport organizzato, attraverso le ASD/SSD, opera come presidio territoriale capace di intercettare precocemente situazioni di fragilità e di favorire percorsi di partecipazione, integrazione e benessere, in sinergia con il sistema dei servizi sociali, scolastici e con gli enti del Terzo Settore. Il progetto promuove un approccio integrato sport–sociale, nel rispetto delle competenze istituzionali e senza sovrapposizioni con l'ambito sanitario, valorizzando le reti territoriali e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati sociali.

Il CONI sovrintende alla realizzazione delle iniziative, le cui schede allegate (come Allegato **A1** e Allegato **A2**) sono parte integrante della Convenzione, svolgendo compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto.

Eventuali spostamenti di risorse tra le iniziative e qualsiasi altra variazione dei termini della presente Convenzione, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) l'inserimento di nuove progettualità, potranno avvenire previo accordo tra le Parti, da formalizzare tramite comunicazione scritta.

Articolo 3
(Durata e luogo di svolgimento)

Le attività connesse ai Progetti dovranno attuarsi entro la data del 31 dicembre 2026 e dovranno svolgersi nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 4
(Rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute e monitoraggio finale)

La rendicontazione delle attività e delle spese dovrà essere prodotta dal CONI alla Regione entro il termine di cui all'art. 6, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione.

Le spese sostenute dovranno essere documentate da titoli giustificativi intestate al CONI o ai soggetti attuatori, prettamente attinenti all'attività finanziata, riconducibili alle voci di spesa di cui all'art. 6, debitamente quietanzati e fiscalmente validi. Inoltre per tutte le spese è necessario dettagliare la tipologia dei servizi da cui esse derivano.

Su ogni titolo giustificativo deve essere riportata chiaramente la dicitura "DGR n. … del… Progetto "Sport come presidio di prevenzione sociale".

I predetti titoli giustificativi rimangono agli atti del CONI o dei soggetti attuatori e non devono pertanto essere allegati alla rendicontazione da presentare alla Regione; i titoli giustificativi rimangono quindi a disposizione per l'eventuale attività di controllo di cui all'art. 10.

Per la liquidazione del contributo complessivo dovranno essere sostenute e rendicontate spese ammissibili almeno pari al contributo concesso per ciascuna singola iniziativa. Le spese non rendicontate o non ammissibili rideterminerano l'importo del contributo.

Qualora, in sede di rendicontazione, le iniziative inserite dovessero risultare numericamente inferiori a quelle previste ma con spese ammissibili rendicontate almeno pari al contributo concesso, per la conferma del medesimo la Regione valuterà la qualità del programma complessivamente svolto.

Articolo 5

(Spese ammissibili)

Per la realizzazione delle attività, sono ammissibili le voci di spesa direttamente riconducibili a ciascuna iniziativa e illustrate nelle schede allegate (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture elettroniche relative ad attività di professionisti, ricevute per prestazioni occasionali, ricevute per attività tecnico-sportive, ricevute contributi ASD/SSD, costi relativi alla locazione delle sale riunioni).

Articolo 6
(Obblighi del CONI)

Il CONI si impegna a rispettare le disposizioni della presente Convenzione. In particolare, si impegna a:

- svolgere attività diretta di attuazione dei Progetti, di coordinamento, monitoraggio e supporto all'attività oggetto della presente Convenzione, diramando le opportune indicazioni agli altri soggetti attuatori;
- evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale e sull'immagine coordinata regionale per ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che verranno realizzate;
- produrre la rendicontazione di cui all'art. 4 entro il 10 febbraio 2027, con riferimento alle attività fatturate, o altro titolo fiscalmente valido, entro il 31 dicembre 2026.

.
Il CONI si impegna inoltre a trasmettere una relazione generale relativa ad ogni singola iniziativa, nonché gli esiti del monitoraggio di cui all'art. 8.

Articolo 7
(Obblighi della Regione)

La Regione si impegna a provvedere al trasferimento delle risorse al CONI a seguito della verifica della rendicontazione prodotta entro 60 giorni dalla trasmissione della stessa.

La Regione assicura la collaborazione necessaria per la corretta attuazione della Convenzione e comunica tempestivamente al CONI eventuali circostanze che possano incidere sulla regolare liquidazione ed erogazione del contributo, nonché sullo svolgimento dei Progetti.

Articolo 8
(Monitoraggio dei Progetti)

Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dei risultati oggettivi conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, alla misurazione del livello di partecipazione, nonché alla rilevazione del numero delle iniziative proposte e l'effettiva realizzazione dei corsi e convegni previsti nelle schede di Progetto.

Articolo 9
(Attività di controllo)

La Regione si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle attività e sulla rendicontazione al fine di accertare che i Progetti ammessi a contributo siano svolti in conformità a quanto stabilito e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Su richiesta della Regione, il CONI è tenuto a farsi parte attiva presso i soggetti attuatori affinché esibiscano gli originali dei titoli giustificativi di spesa dichiarati in fase di rendicontazione e conservati presso di loro.

I controlli sono svolti dalla Regione con modalità compatibili con il regolare svolgimento delle attività del CONI e dei soggetti attuatori e con preavviso scritto, salvo motivate esigenze di verifica immediata.

La richiesta di esibizione di documenti deve indicare specificamente il Progetto interessato, il periodo di riferimento, i documenti richiesti e il termine per la relativa produzione, che non può essere comunque inferiore a 15 giorni lavorativi.

Il CONI non è tenuto a produrre documentazione non prevista dalla presente Convenzione e dagli Allegati **A1** e **A2**.

Articolo 10
(Revoca del contributo)

La Regione si riserva la potestà di revocare totalmente o parzialmente il contributo concesso esclusivamente nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'attività finanziata o di parte di essa tale da pregiudicare in modo rilevante il conseguimento degli obbiettivi progettuali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, ultimo comma;
- mancata presentazione delle rendicontazioni entro i termini stabiliti salvo proroga autorizzata ovvero impedimento non imputabile al CONI;
- esecuzione di spese non riconducibili alle iniziative e non rientranti tra le tipologie di cui all'art. 5.

Prima dell'adozione del provvedimento di revoca totale o parziale, la Regione dovrà formalizzare al CONI le contestazioni, le ragioni della misura proposta e l'eventuale importo oggetto di recupero, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni, chiarimenti, documenti e, in ogni caso, elementi idonei alla regolarizzazione, ove questa sia possibile. In caso di regolarizzazione da parte del CONI entro il predetto termine, la Regione non potrà procedere con la revoca del contributo concesso.

La revoca deve sempre essere proporzionata alla natura, gravità e incidenza dell'eventuale inadempimento o irregolarità accertata. La revoca totale è disposta esclusivamente in caso di mancata realizzazione sostanziale del progetto o altra violazione di gravità tale da compromettere integralmente la finalità del contributo.

Non costituiscono, di per sé, causa di revoca totale le irregolarità meramente formali sanabili, gli scostamenti quantitativi non rilevanti ovvero le modifiche organizzative che non abbiano compromesso le finalità essenziali dei progetti.

Qualora l'inadempimento sia imputabile a un soggetto attuatore o a un beneficiario finale, il CONI sarà eventualmente responsabile nei limiti della propria condotta, degli obblighi direttamente assunti e delle attività di vigilanza ragionevolmente esigibili.

Articolo 10-bis
(Impedimenti oggettivi e forza maggiore)

Qualora eventi straordinari, imprevedibili e non imputabili al CONI impediscano o ritardino lo svolgimento delle attività progettuali, il CONI ne darà tempestiva comunicazione alla Regione, indicando le attività interessate, le conseguenze sull'attuazione e le eventuali misure proposte.

In tali casi le Parti valutano in buona fede la rimodulazione delle attività, la proroga dei termini, la modifica del cronoprogramma o la ridefinizione degli indicatori, nel rispetto delle finalità della Convenzione e dei vincoli di bilancio.

Gli impedimenti oggettivi non comportano revoca del contributo per le attività già regolarmente svolte e per le spese ammissibili già sostenute.

Articolo 11

(Rapporti con terzi e responsabilità)

Ciascuna Parte risponde delle obbligazioni direttamente assunte e delle condotte alla stessa imputabili.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti che il CONI stipula con terzi in relazione alle iniziative di cui alla presente Convenzione. La Regione è esonerata da ogni obbligazione e responsabilità per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nella validità, interpretazione ed esecuzione dei contratti o rapporti tra essi.

Il CONI rimane estraneo agli eventuali atti, omissioni, ritardi e/o, più in generale, agli eventuali inadempimenti imputabili alla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione.

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti, nell'ambito della presente Convenzione, agiscono quali autonomi Titolari del trattamento, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, confermando di determinare autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso, e assumendosi pienamente tutte le conseguenti responsabilità.

Fermo quanto precede, qualora l'attuazione dei Progetti, nell'ambito della presente Convenzione, comporti il trattamento di dati personali, le Parti disciplineranno, con separato Accordo, le modalità e i termini del trattamento, nonché lo specifico ruolo rivestito.

Ai sensi della normativa soprarichiamata, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 13
(Normativa Anticorruzione e Trasparenza)

Nello svolgimento del rapporto contrattuale la Regione si attiene rigorosamente, per quanto di competenza, alle disposizioni e agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012, al D.lgs. 33/2013 e al D.lgs. 39/2013.

La Regione è obbligata, altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nel PIAO adottato dal CONI per il triennio 2026-2028, con particolare riguardo alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", e nel Codice di Comportamento, pubblicati sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali (Coni.it).

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 14
(Comunicazioni)

Ogni formale comunicazione inerente alla presente Convenzione dovrà essere inviata, a mezzo PEC, all'altra Parte.

Art. 15
(Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via bonaria tra le Parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria, le Parti individuano quale Foro territorialmente competente in via esclusiva il Foro Venezia ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.p.c.

Art. 16
(Registrazione dell'atto)

Le Parti danno atto che la presente Convenzione non ha contenuto patrimoniale e pertanto la sua registrazione è richiesta unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Tariffa parte II^ allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di un trasferimento di fondi regionali a favore di un Ente pubblico per la promozione dello sport in ambito sociale.

Art. 17
(Norme finali)

Per le motivazioni esposte all'art. 15, le Parti convengono altresì che il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B al DPR n. 642/1972.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e, in particolare, a quelle del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto

Per il CONI il Presidente del Comitato Regionale Veneto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.